



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 138

10 Ottobre 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Il punto sul Terzo settore

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il D.Lgs. n. 105 del 03.08.2018 il legislatore ha introdotto alcune modifiche al codice del terzo settore, applicabili a decorrere dal 11.09.2018. **Secondo quanto previsto dal decreto, gli enti avranno a disposizione 24 mesi per adeguare gli statuti: in precedenza, il termine concesso ammontava a 18 mesi.** Il decreto correttivo prevede, inoltre, l'estensione della deroga riservata agli enti non commerciali che non applicano il regime forfettario, i quali possono **presentare un rendiconto di cassa in luogo del bilancio di esercizio. Per effetto della modifica, la soglia di proventi passa da 50.000 a 220.000 euro.** Riguardo alla revisione legale dei conti, viene previsto che solo gli enti di maggiore dimensione hanno l'obbligo di sottoporsi a revisione legale. In materia di imposta di registro viene prevista l'esenzione su tutti gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività di

organizzazioni di volontariato. Si segnala, inoltre, che le organizzazioni e le associazioni di promozione sociale hanno la possibilità di integrare il numero degli associati per evitare la cancellazione dal registro. Nel dettaglio, il decreto correttivo ha specificato che **se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato (o l'associazione) è cancellata** dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Le modifiche apportate alla nuova disciplina del terzo settore

Con il D.Lgs. n. 105 del 03.08.2018 sono state **modificate le disposizioni in materia di Terzo settore, al fine di semplificarne la disciplina.** Di seguito proponiamo le principali modifiche apportate.

Attività svolte dall'ente

La modifica apportata all'articolo 4 del Codice specifica che l'attività svolta deve avere carattere esclusivo o principale. Per effetto di tale modifica possono considerarsi enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, **in via esclusiva o principale**, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Attività di interesse generale

Tra le attività di interesse generale viene introdotta la **tutela degli animali e prevenzione del randagismo**, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Attività di volontariato

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo, **la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**, fatta eccezione per gli operatori che prestano attività di soccorso nelle province autonome di Trento e Bolzano.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore, inoltre, hanno **diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o**

dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Acquisto della personalità giuridica

Le modifiche apportate in materia di acquisto della personalità giuridica prevedono che associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000 che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo **sono sospesi dall'iscrizione al registro delle persone giuridiche previsto dal DPR n. 361/2000 fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.** Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR n. 361/2000.

Revisione legale dei conti

Solo gli enti di maggiore dimensione hanno l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti. Quando la revisione è **prevista con disposizione statutaria in quanto obbligatoria, tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.**

Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Il decreto correttivo ha specificato che se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere **integrato entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Associazione di promozione sociale

Le **associazioni di promozione sociale** sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati **o** (per effetto dell'integrazione del decreto) **delle persone aderenti agli enti associati.**

Analogamente a quanto previsto in materia di organizzazioni di volontariato, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Convenzioni con pubbliche amministrazioni

Come noto, **le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale**, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Il decreto correttivo prevede **che le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indicazione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali**. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Con il decreto legislativo in commento, viene specificato che si considerano **entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 79** (attività di interesse generale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, fondi raccolti da privati e finanziamenti pubblici) **tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali**.

Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

Esenzione imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono **esenti dall'imposta di registro**.

Semplificazioni enti di minori dimensioni

Il decreto correttivo prevede inoltre **l'estensione della deroga riservata agli enti non commerciali che non applicano il regime forfettario, i quali possono presentare un rendiconto di cassa in luogo del bilancio di**

esercizio. Per effetto della modifica, la soglia di proventi passa da 50.000 a 220.000 euro.

**Adeguamento
statuti**

Con riferimento al termine di adeguamento degli statuti, **viene ampliato il termine precedentemente concesso da 18 a 24 mesi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti